



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 002

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE 2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2, LETT. B), D) E K) E COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
WEBER Fabio	- Consigliere		

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE 2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2, LETT. B), D) E K) E COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015

Premesso e rilevato che:

con deliberazione giuntale n. 53 dd. 11.05.2023 è stato disposto di affidare al dott. arch. Walter Dalpiaz con Studio Tecnico in Cles, Via T. e G. Lorenzoni n. 8, l'incarico per la predisposizione di una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella al fine di prevedere la nuova disciplina di aree a seguito della scadenza dei termini indicati nell'art. 48 della L.P. 12 agosto 2015 n. 15, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, nonché al fine di procedere all'analisi di alcune richieste di inedificabilità ai sensi dei commi 4 e 4bis dell'art. 45 della L.P. in parola.

Il dott. arch. Walter Dalpiaz, incaricato per la redazione della variante in oggetto, con nota prot. n. 134 dd. 10.01.2024, ha provveduto a depositare gli elaborati tecnico progettuali, consistenti nella sottostante documentazione (anche in formato digitale - file shape):

1. Relazione Illustrativa;
2. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
3. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
4. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
5. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
6. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3A – raffronto scala: 1:2000;
7. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3B – raffronto scala: 1:2000;

La variante redatta dal dott. arch. Walter Dalpiaz in conformità all'art. 39 della L.P.

n. 15/2015, si è resa necessaria per consentire la realizzazione di un insieme di interventi finalizzati a migliorare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti. In particolare si tratta di adeguare gli spazi dello strumento urbanistico, in parte già destinati ad opere pubbliche, alla realizzazione del nuovo asilo nido con attrezzature all'aperto e all'ampliamento dell'area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale "vv" dove ha sede il centro di protezione civile. Inoltre, anche in base ad una specifica segnalazione di un privato cittadino, si provvede a disporre una nuova disciplina relativa ad un'area soggetta a vincolo preordinato all'esproprio da tempo scaduto.

Infine, corrispondendo agli obblighi derivanti dall'art. 45, comma 4, della Legge Provinciale per il governo del territorio, secondo cui il Comune è tenuto a valutare le richieste di stralcio dell'edificabilità, pervenute da parte dei cittadini entro il 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede alle eventuali modifiche conseguenti.

Come meglio illustrato nell'elaborato di variante "Relazione illustrativa", cui si rimanda per il dettaglio delle modifiche introdotte, la presente variante al P.R.G. di Fai della Paganella può essere considerata urgente e non sostanziale ai sensi del comma 2, dell'art. 39, della L.P. n. 15/2015, in quanto le modifiche rispondono alla lettera b) - varianti per opere pubbliche, lettera d) - le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi, lettera k) - varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'art. 45, comma 4.

Si evidenzia che, in materia di pianificazione urbanistica, l'articolo 65 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, recita "I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'art.4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado" e il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso. Al fine di consentire ai Consiglieri di esaminare pienamente l'elaborato della variante secondo le osservazioni e proposte introdotte e accolte in via preliminare, il contenuto degli elaborati di variante è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune di Fai della Paganella nella sezione riservata ai Consiglieri comunali. Con l'ordine del giorno ai Consiglieri è stata inviata una nota quale informativa con riguardo all'obbligo di astensione in materia di pianificazione urbanistica, invitando i medesimi, qualora ricorra la fattispecie, a dichiarare il proprio obbligo di astensione rispetto alla discussione ed alla votazione sul presente provvedimento. Il predetto obbligo è stato altresì ricordato ai Consiglieri comunali all'inizio della seduta di data odierna mediante lettura della relativa disposizione normativa.

Per quanto sopra premesso, la Variante non sostanziale 2024 al P.R.G. di Fai della Paganella, preliminarmente adottata dal Consiglio comunale, sotto il profilo procedurale seguirà il seguente iter:

- 1. verrà depositata a libera visione del pubblico negli uffici comunali presso il Servizio Tecnico (Via Villa n. 29 - primo piano) per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su di un quotidiano locale, all'Albo pretorio e nel Sito Internet del Comune. Chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse;*
- 2. contemporaneamente al deposito, il P.R.G., firmato digitalmente, sarà trasmesso in versione telematica alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio per la prevista valutazione tecnica e alla Comunità della Paganella;*
- 3. la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il Piano Urbanistico Provinciale;*
- 4. il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio acquisisce altresì i pareri delle altre strutture amministrative interessate dalle scelte pianificatorie entro 45 giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23 (Legge Provinciale sull'attività amministrativa);*
- 5. il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute ed eventualmente modificato in rapporto al Parere del Servizio Urbanistica, verrà definitivamente adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla Provincia per l'approvazione finale.*

Ciò premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i contenuti della Circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto *"Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici"*.

Precisato che tutti gli elaborati depositati fanno riferimento al formato digitale pdf e ai dati informativi in formato shape, conformemente a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare in tema di dematerializzazione degli elaborati di piano (Piano Urbanistico Digitale).

Presa in esame la *"Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica"* riportata nell'elaborato di variante *"Relazione illustrativa"* dove si dà atto che *"si può affermare che la presente Variante del Comune di Fai della Paganella non necessita di ulteriori verifiche. Nello specifico, in termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del P.R.G. vigente, si è potuto verificare che la Variante ne conferma l'impostazione complessiva, non alterando i carichi urbanistici esistenti."*

Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che la Variante al P.R.G. riguarda l'area urbana la cui pianificazione spetta alla pianificazione locale ed in minima parte, per quanto riguarda l'ampliamento dell'area destinata ai Vigili del Fuoco, ricade in area coerente con le previsioni ed i vincoli del PUP.

Anche per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio non emergono criticità trattandosi di aree prive di pericolosità o pericolosità trascurabile.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che nessuna delle varianti apportate al P.R.G. rientra nelle categorie previste dalla normativa vigente.

Rispetto alle tutele dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto le varianti proposte non producono effetti ambientali né interessano aree protette.

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante al P.R.G. e in considerazione della loro limitata portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi confermare che, la stessa, non debba essere sottoposta ad ulteriori procedure di rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 20 della l.p. per il governo del territorio".

Presa in esame la *"Verifica dell'incidenza delle varianti sulle aree gravate da USO CIVICO"* riportata nell'elaborato di variante *"Relazione illustrativa"* dove si dà atto che *"la variante del Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella di cui trattasi, non modifica la destinazione urbanistica delle aree gravate dal vincolo di uso civico ubicate nel Comune, né limita il loro utilizzo. Non risulta pertanto necessario acquisire il parere obbligatorio dell'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.P. n. 6/2005"*.

Rilevato che ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è stato verificato lo standard urbanistico, come riportato nell'elaborato di variante *"Relazione illustrativa"* al paragrafo *"Verifica degli standards"*, dove si dà atto che *"In sintesi, istruzione ed attrezzature pubbliche sono ubicate in una posizione baricentrica rispetto al centro abitato, le aree per lo sport sono concentrate a mezzogiorno dell'area urbana, anch'esse in posizione centrale, facilmente raggiungibili anche a piedi, infine le aree verdi ed i parcheggi sono distribuiti su tutto il territorio urbanizzato. L'analisi ha dato risultati soddisfacenti sia sotto il profilo localizzativo che quantitativo, del resto, come già visto, anche l'andamento demografico non sembra presentare variazioni di rilievo tali da richiedere nuovi spazi pubblici"*.

Ritenuto che la documentazione tecnica presentata è tale da consentire l'espressione del parere da parte di questo Consiglio comunale per l'adozione della Variante P.R.G. in oggetto.

Richiamato l'art. 24, comma 7 della L.P. n. 15/2015.

Ritenuto di adottare in via preliminare la variante non sostanziale n. 1/2023 al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), d) e k) e comma 3 della L.P. 15/2015, consistente nella sottostante documentazione (anche in formato digitale - file shape):

1. Relazione Illustrativa;
2. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
3. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
4. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
5. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
6. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3A – raffronto scala: 1:2000;
7. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3B – raffronto scala: 1:2000;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n.0, astenuti n.0, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **Di adottare** in via preliminare la variante non sostanziale n. 1/2024 al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), d) e k) e comma 3 della L.P. 15/2015, consistente nella sottostante documentazione (anche in formato digitale - file shape):
 1. Relazione Illustrativa;
 2. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
 3. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
 4. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
 5. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
 6. TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3A – raffronto scala: 1:2000;
 7. TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3B – raffronto scala: 1:2000;
2. **Di prevedere** che in caso di incongruenze tra i dati informativi SHAPE ed i contenuti del formato PDF, questi ultimi devono risultare prevalenti.
3. **Di disporre** la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015, su un quotidiano locale e, per 30 (trenta) giorni consecutivi, all'Albo comunale e sul Sito Istituzionale del Comune dell'avviso relativo all'adozione della variante di cui al precedente punto 1. provvedendo al contestuale deposito di tutti gli atti inerenti alla medesima Variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico per la consultazione e la formulazione di

eventuali osservazioni, nonché la pubblicazione degli stessi atti sul sito istituzionale, sempre per 30 (trenta) giorni consecutivi.

4. **Di disporre**, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della L.P. n. 15/2015, la trasmissione con sistema GPU di copia della presente deliberazione e della documentazione tecnica sopra elencata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento.
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015, in assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8, della medesima legge.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Mottes Mariavittoria -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 16.02.2024 al 26.02.2024

li, 16.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e divenuta esecutiva il **27 FEBBRAIO 2024** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -